

Tribunale di Roma - Sezione fallimentare

G. d. dott. Fabio Miccio

Fall. Il Buono S.r.l. (n. 681/2017)

ISTANZA

di autorizzazione alla cessione del credito iva *ante* procedura a prezzo ribassato

Il sottoscritto avv. Francesco Piselli, curatore del fallimento in epigrafe, esponde:

PREMESSO CHE

- in 13.04.2026 lo scrivente ha presentato, ai sensi dell'art. 104 *ter*, comma 6, l.f., un supplemento al programma di liquidazione prevedendo le modalità ed i tempi di cessione del credito iva maturato *ante* procedura (**all. n. 0001**);
- con provvedimento del 16.04.2026 la S.V. ha approvato, in sostituzione del comitato dei creditori non costituito, il suddetto supplemento (**all. n. 0002**);
- in data 23.04.2026 lo scrivente ha depositato istanza di autorizzazione all'esecuzione degli atti previsti nel supplemento al programma ai sensi dell'art. 104 *ter*, comma 9, l.f. (**all. n. 0003**);
- con provvedimento del 27.06.2026 la S.V. ha autorizzato quanto richiesto (**all. n. 0004**);

CONSIDERATO CHE

- come anticipato, con il supplemento al programma di liquidazione si è inteso pianificare le modalità ed i tempi di cessione del credito iva maturato *ante* procedura risultante dalla dichiarazione iva per l'anno d'imposta 2017 pari ad € 569.668,00;
- lo scrivente curatore ha chiesto a rimborso il suindicato credito iva e a seguito del contraddittorio instaurato con l'amministrazione finanziaria, quest'ultima ha riconosciuto un credito certo, liquido ed esigibile pari ad € 345.576,62;
- con pec del 06.06.2024 (**all. n. 0005**) l'amministrazione finanziaria ha disposto la compensazione, ai sensi dell'art. 56 l.f., del proprio credito di € 40.673,76 ammesso allo stato passivo, portato dalle seguenti cartelle:

Cartella di pagamento	Importo
09720170256588559	1.770,86
09720180012174535	38.902,90
Totale	40.673,76

- pertanto, il credito iva ante fallimento vantato dalla procedura – a seguito della citata compensazione – ammonta a complessivi € 304.902,86, come riconosciuto dall'amministrazione finanziaria;

RILEVATO CHE

- a seguito delle ulteriori interlocuzioni avute con l'Agenzia delle entrate sono emerse altre due cartelle esattoriali (di seguito indicate) per l'importo complessivo di € 103.567,85, che non sono state oggetto di domanda di ammissione allo stato passivo:

Cartella di pagamento	Importo
09720200119338401000	16.143,64
09720240175002259000	87.424,21
Totale	103.567,85

- come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che il debitore può opporre in compensazione il proprio controcredito anche senza aver presentato domanda di ammissione al passivo, purché il credito possieda i requisiti richiesti dall'art. 56 l.f. (anteriorità, reciprocità, ecc.); nel caso di specie, le suindicate cartelle hanno per oggetto tributi (ires e ritenute alla fonte) relativi agli esercizi 2015 e 2016 e, quindi, anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- l'Agenzia delle entrate, quindi, potrebbe eccepire in compensazione anche l'ulteriore importo di € 103.567,85 riducendo, di fatto, ad **€ 201.335,01** (€ 304.902,86 - € 103.567,85) il credito iva *ante* fallimento;

RILEVATO INFINE CHE

OMISSIS

MISSISS

Tanto premesso lo scrivente, a parziale modifica del supplemento al programma di liquidazione,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, in sostituzione del comitato dei creditori non costituito, di voler autorizzare l'avvio della procedura competitiva di vendita *pro-soluto* del credito iva ante fallimento al prezzo base d'asta di € 161.068,00 pari all'80% del valore effettivamente esigibile (di € 201.335,01 al netto delle compensazioni con i crediti vantati dall'amministrazione finanziaria), con le modalità e tempi già autorizzati con il supplemento al programma di liquidazione.

Con osservanza.

Roma, 14 luglio 2026

Il Curatore
Avv. Francesco Piselli